

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo



Piano Triennale Integrato

per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza e l'Integrità

TRIENNIO 2023 - 2025

Redatto ed approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo



Indice generale

INTRODUZIONE.....	4
SEZIONE UNO	5
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	5
1. INTRODUZIONE	5
1.2 ENTRATA IN VIGORE, VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTI.	5
1.3 OBIETTIVI	6
1.4 STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	6
1.5 DESTINATARI DEL PIANO	6
1.6 OBBLIGATORietà	7
2. QUADRO NORMATIVO	7
3. ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	9
4. LA METODOLOGIA SEGUITA – PARTE GENERALE	10
5. I PRINCIPI ETICI.....	14
6. WHISTLEBLOWING	17
7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE	17
8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	18
9. INTERVENTI PER RIDURRE IL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE – PARTE SPECIALE.....	18
INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI.....	19
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA.....	19
RILASCIO DI PARERI DI CONGRUITÀ	20
SEZIONE DUE	22
LA TRASPARENZA.....	22
1. INTRODUZIONE E FONTI NORMATIVE.....	22
2. CONTENUTI	23
1. Organizzazione dell’Ordine (art. 13 lettera c), d))	24
2. Consulenti e collaboratori (art. 15)	24
3. Personale (art. 16)	24
4. Personale incarichi conferiti o autorizzati (art. 18)	24
5. Bandi di concorso (art. 19)	24
6. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)	24
7. Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30)	25
8. Controlli e rilievi sull’amministrazione (art. 31).....	25
9. Altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 10).	25
10. Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016).	25
11. Performance (art.20).....	25
12. Provvedimenti (art. 23)	25
13. Bilanci (art. 29)	26
14. Servizi erogati (art. 32)	26
15. Procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati (art. 35);	26
16. Pagamenti dell’amministrazione (artt. 4 bis, 33, 36 e 41)	26
17. Opere pubbliche (art. 38).....	26
18. Pianificazione e governo del territorio.....	26
19. Informazioni ambientali (art. 40)	26



20. Dati concernenti i Consiglieri (art. 14)	26
21. Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22).....	27
22 . Responsabile Protezione dei dati - regolamento UE/2016/679.....	27
23. Interventi straordinari e di emergenza	27
3. ACCESSO CIVICO, GENERALIZZATO E DOCUMENTALE	27

INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce il Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità (PTPCT) per il triennio 2023 – 2026 sulla base di quanto risultante dalle normative vigenti in materia.

In particolare il PTPCT è stato redatto in conformità con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel d.lgs. 33/2013 (come modificati dal D.Lgs. 97/2016), nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) per l'anno 2016 (delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e nella delibera ANAC 777/2021.

Il piano tiene conto, inoltre, dei provvedimenti adottati nel corso del 2017 in materia di prevenzione della corruzione, tra cui la legge 30 novembre 2017 n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un lavoro pubblico o privato", che disciplina in via definitiva il cd. "whistleblower".

La peculiarità di Ente Pubblico non Economico a carattere associativo del Consiglio dell'Ordine Forense, che non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, ha determinato la scelta della redazione di un Piano Triennale integrato di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Infatti, i Piani integrati tra loro assolvono all'esigenza, da un lato, di prevenire i fenomeni corruttivi o di *maladministration* in senso lato e, dall'altro, di rendere pubbliche le modalità operative di comportamento del Consiglio con ostensione dei dati necessari per la trasparenza dell'attività amministrativa in chiave di prevenzione della corruzione e di tutti gli altri illeciti previsti quali presupposto della responsabilità dell'ente pubblico.

Il piano è stato predisposto secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 777/2021 del 24 novembre 2021 in ordine alla semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, ha proceduto alla nomina di un nuovo Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa nella persona del Consigliere Avv. Antonio Bellu.

La nomina a RPCT di un Consigliere è stata assunta tenendo conto del fatto che, sebbene la vigente normativa (art. 1 comma 7 Legge 190/2012) preveda di norma la nomina di un dirigente in servizio, non essendovi, allo stato, una figura dirigenziale nella pianta organica dell'ente e non essendovi tra i funzionari in servizio figure a cui attribuire ad oggi un compito quale quello in parola, il RPCT è stato scelto tra i Consiglieri privi di deleghe gestionali conformemente alla delibera ANAC n. 831 del 03 agosto 2016.

La conferma della nomina è stata comunicata all'ANAC nelle modalità indicate dall'Autorità.

SEZIONE UNO

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. INTRODUZIONE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di significative e late scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al patrocinio a spese dello Stato, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale circa la fondatezza della domanda.

Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita ed i requisiti normativi, delibera, come atto dovuto, l'iscrizione.

Avuto riguardo alla peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il presente PTPCT non è sottoposto ad alcune regole imposte dalla Legge per gli Enti Pubblici; in particolare gli Ordini, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, del Decreto Legge 31/08/2013 n. 101, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance come precisato nella delibera ANAC 777/2021.

La rotazione degli incarichi per il personale dipendente, quale misura di prevenzione non è applicabile per l'esiguo numero di dipendenti e per l'esigenza di assicurare un buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa nonché per garantire la qualità delle competenze professionali.

1.2 ENTRATA IN VIGORE, VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTI.

Il PTPCT entrerà in vigore a seguito dell'apposita sua adozione in seno al Consiglio dell'Ordine, con delibera, a seguito della quale si procederà al suo inserimento online sul sito istituzionale in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine;
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del Piano;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto ai sensi dell'art. 1 co. 10, L. 190/2012, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio la modifica del Piano ogni qualvolta siano introdotte novità legislative in materia, vengano pronunciate significative deliberazioni ANAC rilevanti per i consigli ordinistici, siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute o qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

1.3 OBIETTIVI

Il PTPCT persegue l'obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte dall'Ordine degli Avvocati di Cuneo. Tale strumento vuole individuare un insieme di misure allo scopo di prevenire il rischio di corruzione o, in generale, di atti di *maladministration*, costituisce il mezzo

per favorire il raggiungimento dei suddetti principi, promuovendo il corretto funzionamento dell'Ente e tutelando l'azione dell'Ordine nei confronti degli iscritti e di tutti coloro che interloquiscono con l'Ente stesso.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte dei soggetti destinatari elencati di seguito, intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPCT è finalizzato anche a rafforzare la consapevolezza che qualsivoglia attività o comportamento non orientato alla trasparenza ed alla correttezza dei procedimenti, oltre a danneggiare l'immagine dell'ente, espone il soggetto responsabile a possibili gravi conseguenze di carattere penale, sia egli un Consigliere o un dipendente.

In particolare, questo piano integrato si propone di attuare e vigilare sul coordinamento delle misure di prevenzione alla corruzione mediante una costante verifica dei processi decisionali in seno al consiglio dell'Ordine stesso anche nel rispetto delle disposizioni circa l'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, come previste dal d.lgs. 39/2013.

1.4 STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Presente Piano integrato è strutturato nel modo seguente.

Una parte generale, che comprende:

- a) l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
- b) l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
- c) la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
- d) l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine.

Una parte speciale, nella quale sono descritti:

- a) i processi e le attività a rischio;
- b) i reati ipotizzabili in linea astratta nelle aree a rischio;
- c) il livello di esposizione al rischio;
- d) le misure di prevenzione con l'indicazione degli strumenti attuati.

1.5 DESTINATARI DEL PIANO

I destinatari del PTPCT sono stati identificati, nei limiti della compatibilità, nelle categorie di seguito indicate.

- i componenti del Consiglio dell'Ordine e dell'Organismo di Mediazione;
- il personale dell'Ordine e dell'Organismo di Mediazione;
- i componenti esterni delle Commissioni;
- i componenti del Comitato Pari Opportunità;
- i consulenti (DPO o referente informatico a titolo esemplificativo e non esaustivo);
- il revisore dei conti;
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Destinatari del presente piano sono altresì tutti i soggetti che a diverso titolo intrattengono rapporti contrattuali con l'Ordine inclusi i soggetti terzi parti di contratti di fornitura e servizi nonché di consulenza. A tutti i soggetti sopra elencati ed indicati, è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni



contenute nel presente Piano e ai medesimi verrà data idonea comunicazione dell'avvenuta adozione.

1.6 OBBLIGATORIETÀ

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel precedente paragrafo 1.5 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

La sua inosservanza, qualora non comportasse la più grave applicazione di fattispecie penali, comporterebbe, comunque, eventuale responsabilità di carattere disciplinare, stanti i vigenti obblighi di carattere deontologico gravanti sugli Avvocati Iscritti.

Quanto ai dipendenti, l'eventuale inadempienza, qualora non concretasse fattispecie penale, potrà essere valutata disciplinarmente in virtù del rapporto di lavoro intercorrente.

Infine, in relazione ai soggetti esterni per cui sia in essere un contratto di fornitura o un incarico professionale, eventuali inadempienze al presente piano integrato verranno valutate nel contesto dell'adempimento in buona fede del contratto di volta in volta in esecuzione.

2. QUADRO NORMATIVO

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo, ancorché non esaustivo, dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPCT, costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, nella sua attuale versione modificata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati (in appresso anche solo "PNA"), e le seguenti Delibere ANAC: n. 12 del 28 ottobre 2015, n. 831 del 3 agosto 2016, n. 1208 del 22 novembre 2017, n. 1074 del 21 novembre 2018;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sua attuale versione modificata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016; La delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016 «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 e 2 d.lgs. 33/2013»;
- la delibera ANAC n. 1310/2016 del 28/12/2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»;
- la Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni";

- la Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio";
- La Delibera ANAC n. 777 del 24/11/2021 riguardante "proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali."

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano le regole di comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti pubblici, le disposizioni seguenti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la deliberazione ANAC (ex CIVIT) n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" - (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);
- la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (ed. whistleblower)";
- la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Per l'individuazione delle aree a rischio sono state inoltre considerate le seguenti norme che disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Ordine in tutte le articolazioni:

- la legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247;
- il Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012;
- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013;
- il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 entrato in vigore il 23/06/2016 e recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».



- Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante “disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza dell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- Deliberazione ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 sulla corretta interpretazione dei compiti del RPCT;
- Deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.
- Deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione del 2019.

Per la materia dell' antiriciclaggio l'Ordine non ha alcuno specifico potere ispettivo e/o di acquisizione di informazioni che vedano come soggetti passivi gli iscritti nel proprio Albo. La funzione disciplinare è la sede naturale di controllo dell’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio a carico degli iscritti come specificato dal CNF nella Circolare n. 12 C 2017 del 4 dicembre 2017 cui si rinvia.

3. ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Il piano integrato, oltreché per le finalità sopra riportate, è finalizzato a prevenire la commissione, a qualsiasi livello di operatività del Consiglio dell'Ordine, di fattispecie delittuose contro la pubblica amministrazione quali quelle di seguito elencate, disciplinate nel Titolo II, Capo I, del codice penale le quali puniscono quei comportamenti di sviamento a fini privati delle funzioni attribuite all'ente, ovvero quei comportamenti che danneggino o penalizzino l'azione amministrativa.

Sono stati, inoltre, considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione e, date le attività svolte dall'Ordine, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato:

1. articolo 314 c.p. – Peculato;
2. articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
3. articolo 317 c.p. – Concussione;
4. articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione;
5. articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
6. articolo 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari;
7. articolo 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità;
8. articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
9. articolo 322 c.p.- Istigazione alla corruzione;
10. articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio;
11. articolo 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio;
12. articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

4. LA METODOLOGIA SEGUITA – PARTE GENERALE

La predisposizione del Piano si è articolata nelle seguenti fasi:

1. Analisi della struttura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
2. Analisi delle funzioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, delle sue ramificazioni ed eventuali possibili criticità;
3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio attraverso l'implementazione del precedente piano;

A seguito dell'adozione del piano, poi, sarà necessaria la fase di implementazione che si attuerà attraverso la verifica della corrispondenza dell'operato dell'ente in base ai dettami del presente piano integrato.

1. Analisi della struttura dell'Ordine degli Avvocati

Attualmente (2023-2026), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo è composto da:

a) 11 consiglieri

Avv. FERRERO ALESSANDRO – PRESIDENTE

Avv. MARRAFFA TIZIANA – CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. FRANZA LAURA – CONSIGLIERE TESORIERE

Avv. BELLU ANTONIO

Avv. FILIPPONI FABRIZIO

Avv. MAGLIANO GIULIO

Avv. POMERO ELENA

Avv. QUARANTA FRANCESCA

Avv. ROBERI LEONARDO

Avv. ROSSO LUISA GIOVANNA

Avv. VANNINI ALESSANDRA

b) Commissioni e deleghe

- Gratuito patrocinio Civile
- Commissione per l'approfondimento deontologico e disciplinare
- Commissione per i rapporti con Magistrati e Cancellerie
- Liquidazione parcelle civili e penali e T.C.
- Informatica e P.C.T.
- Organizzazione eventi formativi
- Accredito e verifica crediti formativi
- Verifica semestrale Praticanti
- Commissione famiglia
- Nucleo Locale di Monitoraggio della Disciplina dell'EQUO COMPENSO

c) aree di operatività con funzioni formalizzate non organizzate in commissioni

- Difese d'ufficio

d) Comitato Pari Opportunità

AVV. ERIKA GIACCHELLO - PRESIDENTE

AVV. ANTONIO DELL'AVERSANA - VICE PRESIDENTE

AVV. GIULIA MARCELLA BERTI - SEGRETARIO

AVV. MICHELA ROSSO NOLASCO

AVV. MICHELA GIRAUDO

e) Organismo di mediazione e Conciliazione

f) l'Ordine è membro dell'"Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo", costituita dagli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e degli Avvocati di Cuneo (d'ora innanzi anche "Ordini"), come previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del



24 settembre 2014 - detto organo è di fatto "partecipato" dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ma esterno allo stesso.

2. Analisi delle funzioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, delle sue ramificazioni ed eventuali possibili criticità

Nella fase di analisi delle funzioni sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di operatività del piano integrato.

L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte dalle singole ramificazioni dell'Ordine e delle peculiarità della struttura organizzativa, valutandone l'esposizione ai rischi che con il presente piano integrato si tende a prevenire.

a) 11 consiglieri

compiti di area giuridica/istituzionali generali (area da considerarsi come principale, anche ai fini della stesura del presente documento), area gestionale e area contabile (tesoreria e area personale) - esposto a rischi

b) commissioni, anche composte da membri esterni, ma sempre con la presenza di consiglieri

- Gratuito patrocinio Civile - attività di vigilanza (con delibera a carico del Consiglio) - esposto a rischi
- Commissione per l'approfondimento deontologico e disciplinare - attività di vigilanza - esposto a rischi
- Commissione per i rapporti con Magistrati e Cancellerie - attività consultiva /istituzionale
- Liquidazione parcelle civili - attività di vigilanza/deliberante - esposto a rischi
- Liquidazione parcelle penali - attività di vigilanza/deliberante - esposto a rischi
- Commissione informatica e P.C.T.
- Organizzazione eventi formativi; compiti istituzionali - esposto a rischi
- Accredito e verifica crediti formativi - attività di vigilanza/deliberante - esposto a rischi
- Verifica semestrale Praticanti - attività di vigilanza (con delibera a carico del Consiglio) - esposto a rischi
- Nucleo Locale di Monitoraggio della Disciplina dell'EQUO COMPENSO

c) aree di operatività con funzioni formalizzate non organizzate in commissioni

Difese d'ufficio - attività di vigilanza (con delibera a carico del Consiglio) - esposto a rischi

d) Comitato Pari Opportunità - processi di supporto

e) Organismo di Mediazione e Conciliazione - attività istituzionale in materia di conciliazione- esposto a rischi

f) è membro dell'"Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo", costituita dagli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti contabili, e degli Avvocati di Cuneo (d'ora innanzi anche 'Ordini'), come previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014 - attività istituzionale - processi di supporto.

TABELLA – Elenco dei processi

Area	Processo
Area Giuridica	Attività consultiva
	Attività deliberante
	Attività di vigilanza
	Attività consultiva qualificata (liquidazione parcelle)
	Attività in materia di formazione
	Attività in materia di conciliazione
	Attività istituzionale
Area gestionale: personale e contabilità	Gestione del personale e consulenti
	Affidamenti di lavori, beni e servizi

Analisi dei rischi

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, essendo sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, può ritenersi di difficile penetrazione da fenomeni corruttivi.

L'analisi dei rischi è nelle seguenti procedure:

1. individuazione dei possibili profili di rischio;
2. valutazione delle pratiche di prevenzione.

Queste due attività sono prodromiche al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase sopra descritta.

La presente attività è stata effettuata attraverso gli strumenti forniti dalle linee guida ANAC.

In una prima fase, l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto elencati nel paragrafo precedente, tenendo conto dell'effettivo svolgimento di dette attività in seno al Consiglio dell'ordine degli Avvocati e presso le sue ramificazioni, altresì verificando le ipotetiche esposizioni a condotte delittuose o anche solo irregolari, così individuando le aree di rischio e le attività implementabili al fine di limitare il possibile verificarsi di criticità.

Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati.

La suddetta verifica ha tenuto conto dei seguenti criteri e fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo

Per quanto, poi, riguarda l'impatto sono stati considerati:



- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo;

Sono state prese in considerazione altresì le aree di rischio delle attività del Consiglio interessate dalla mappatura di cui alla delibera ANAC 777/2021:

1. Formazione professionale continua;
2. Adozione di pareri di congruità;
3. Indicazioni di professionisti per lo svolgimento di incarichi.

Progettazione del sistema di trattamento del rischio

A seguito delle procedure di analisi della situazione da affrontare, il presente piano entra quindi nel vivo dell'indicazione delle metodologie e degli strumenti finalizzati alla riduzione del rischio corruzione al livello di accettabilità imposto dalla normativa di settore.

Gli strumenti predisposti sono suddivisibili secondo le seguenti categorie:

1. misure di carattere generale che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

Monitoraggio

Il monitoraggio sarà condotto senza specifica regolarità, almeno con cadenza annuale dal RPCT. L'attività di monitoraggio si concretizzerà nella richiesta di aggiornamenti, in seno al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ai vari referenti per le aree tematiche individuate, nonché ai referenti delle varie ramificazioni dell'ordine, anche effettuati informalmente.

Inoltre, il presente monitoraggio si concretizzerà attraverso la possibilità di richiedere se, anche informalmente, siano state segnalate attività non congrue o "a rischio", presso la Segreteria dell'Ordine.

Il RPCT riferisce al Consiglio l'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate ogni qualvolta necessario.

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del cd. whistleblowing o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati provvederà, inoltre, a redigere la relazione annuale a chiusura del piano triennale.

5. I PRINCIPI ETICI

L'Ente, per per raggiungere le proprie finalità istituzionali e nel rispetto degli interessi pubblici sottesi alla propria missione, persegue l'osservanza dei principi propri delle amministrazioni pubbliche.

- Legalità.

I comportamenti dei dipendenti, dei Consiglieri e dei destinatari, nelle attività lavorative e professionali svolte per l'Ordine, sono improntati al più rigoroso rispetto delle leggi e della normativa applicabile, e sono ispirati a lealtà, onestà, correttezza e trasparenza. L'ordine non promuove, né intrattiene rapporti con organizzazione, associazioni o movimenti che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità vietate dalla legge.

- Imparzialità.

Nella gestione delle diverse attività svolte dall'Ordine e in tutte le relative decisioni i dipendenti, i Consiglieri ed i destinatari devono operare con imparzialità nell'interesse dell'Ordine medesimo, assumendo le decisioni con indipendenza di giudizio, trasparenza e secondo criteri di valutazione oggettivi e neutrali.

In virtù del nuovo art. 6 bis della legge 241/1990 e delle disposizioni previste nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui si parlerà in seguito, il dipendente e/o qualsiasi soggetto destinatario del PTPCT che operi per l'ente, è tenuto ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività (compresa la redazione di atti e pareri) che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di crediti o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente come ogni altro destinatario del piano è tenuto ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il RPCT deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte dello stesso. La violazione delle disposizioni, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso.

- Trasparenza e correttezza.

Le azioni, operazioni e negoziazioni si ispirano alla massima trasparenza, correttezza e affidabilità. I dipendenti, i Consiglieri ed i Destinatari del presente Codice sono tenuti a rendere, anche all'esterno, informazioni trasparenti, veritiere, complete e accurate, astenendosi dal diffondere notizie false o comunque non corrispondenti al vero, nel rispetto delle normative vigenti sul trattamento dei dati. La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere



permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari. L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al RPCT.

- **Riservatezza.**

L'Ordine riconosce la riservatezza quale regola imprescindibile di ogni condotta posta in essere dai dipendenti, dai Consiglieri nonché dai destinatari e a tal scopo assicura la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene dall'utilizzare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e, comunque, sempre nella più rigorosa osservanza della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali.

Nell'ambito delle diverse relazioni con l'Ordine e con i suoi interlocutori, i dipendenti, i Consiglieri ed i destinatari devono astenersi dall'utilizzare informazioni riservate e non di dominio pubblico, delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio e/o attività, per scopi personali e, comunque, non connessi con l'esercizio dell'attività lavorativa loro affidata o svolta nell'interesse dell'Ordine.

La riservatezza è garantita anche attraverso l'adozione di adeguate misure di protezione dei dati custoditi anche su supporti informatici in possesso dell'Ordine. Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i

principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione, integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedano a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Ai sensi della normativa europea, ogni amministrazione deve nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. Data Protection Officer - DPO) che

svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD). Attualmente, il Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Ordine di Cuneo è l'Avv. Gabriele Carazza.

- Professionalità e affidabilità.

Tutte le attività dell'Ordine devono essere condotte con il massimo impegno, diligenza, professionalità e affidabilità, tutelando la reputazione del medesimo Ordine.

- Lealtà e buona fede.

Nello svolgimento dell'attività professionale, si richiedono lealtà e comportamenti secondo buona fede in uno spirito di rispetto e collaborazione reciproca, nonché l'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti e delle prestazioni richieste.

6. WHISTLEBLOWING

Il c.d. "whistleblowing" termine che trae spunto dall'attività di origine di un allarme (usare un fischietto) è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui l'Ente intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 introduceva una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

Recentemente la Legge n.179 del 30 novembre 2017 (entrata in vigore il 29 dicembre 2017) ha disciplinato definitivamente la tutela del cosiddetto "whistleblower" mediante modifica, per quanto rileva ai fini de quo, dell'art. 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

La legge conferma che segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a condotte illecite di cui venuto a conoscenza il pubblico dipendente in ragione del proprio rapporto di lavoro, potranno essere fatte anche al RPCT in qualsiasi forma. L'identità del segnalante è tutelata mediante la previsione di un divieto di rivelazione della sua identità (seppur con i distinguo di cui al comma II dell'art. 1 della citata legge).

A tal fine, si segnalano i link:

<https://ordineavvocaticuneo.whistleblowing.it/>

<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/>

preposti per provvedere alla segnalazione di condotte illecite.

Detti link sono stati inseriti nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".



7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

Al fine di perseguire lo scopo di prevenire attività illecite e di garantire la trasparenza dei processi, pur coscienti delle dimensioni ridotte dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, l'Ordine si impegna a segnalare l'adozione del presente piano, evidenziando la possibilità di procedere alla segnalazione di illeciti o criticità, tanto alla generalità degli iscritti, tanto ai dipendenti e consulenti dell'Ordine stesso. Ciò dovrà avvenire anche in caso di nuove assunzioni, sostituzioni dei dipendenti e dei consulenti.

È noto che la formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione e tramite essa l'Ordine intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione. L'Ordine implementerà la sua attività in tale direzione.

8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il RPCT è la figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione.

A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, il Consiglio, con delibera consiliare del 31 gennaio 2023 ha individuato il Responsabile, assommando anche la figura del Responsabile della trasparenza ed evitando le incompatibilità con le figure del tesoriere, del segretario e del presidente all'interno del Consiglio, nella persona dell'Avv. Antonio Bellu.

La durata dell'incarico di RPCT è pari alla durata dell'incarico del Consiglio dell'Ordine che è stato eletto nell'elezione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il quadriennio 2023/2026.

Le funzioni ed i compiti del RPCT sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'Ordine (inteso come numero di iscritti), nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale.

In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Tra gli obblighi del RPCT rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPCT sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012.

Al responsabile sarà garantito lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività

9. INTERVENTI PER RIDURRE IL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE – PARTE SPECIALE

In questa sezione si vogliono analizzare le misure concrete attuate dall'Ordine per prevenire la corruzione.

Come indicato dall'ANAC nella delibera n. 831 del 03/08/2016 e richiamata nella delibera ANAC 777/2021, dall'analisi delle funzioni degli ordini territoriali è possibile "individuare tre macro-aree di rischio specifiche":

- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità;
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna area è stato riportato un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione elementi che hanno richiesto una contestualizzazione in relazione alle dimensioni e caratteristiche dei singoli Ordini.

Sulla falsariga del PNA 2016, quindi, si schematizzeranno i procedimenti considerati a rischio, anche se, in relazione all'abolizione delle tariffe professionali, deve osservarsi che il parametro del DM 55/2014 e s. m. e i., unitamente alla legge professionale, rende il parere di congruità sulle parcelle una procedura che tende più al tecnicismo piuttosto che alla discrezionalità come apparirebbe intendersi dalla lettura del PNA 2016.

Sotto tale aspetto, quindi, nel presente piano, ci si atterrà alle indicazioni offerte dall'ANAC.

INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI

Per quanto concerne la terza area che riguarda tutte le ipotesi in cui l'ente è interpellato per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi, non si ritiene che tale attività sia tra quelle in cui l'Ordine per i suoi compiti istituzionali abbia frequenti occasioni di dovervi provvedere.

In ogni caso gli eventi rischiosi si possono prevedere nella nomina di professionisti con cui si abbiano rapporti professionali o interessi personali in comune con i componenti dell'Ordine incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con destinatari delle prestazioni professionali o nella nomina di professionisti che siano privi dei requisiti.

Pertanto, quando in occasione dello sportello del cittadino vengono date indicazioni sulla nomina di difensori, vengono esclusivamente forniti al cittadino gli albi demandando a questi la scelta del professionista.

Altro fattore di mitigazione del rischio è relativo al fatto che alle nomine provvede il Presidente ma la nomina deve essere ratificata dal Consiglio.

Ci si riserva, in ogni caso, di analizzare e sviluppare ulteriormente tale area di rischio qualora dovessero ampliarsi le competenze istituzionali dell'ente.

Il consiglio dell'Ordine di Cuneo ha sempre provveduto a

- richiedere preventivi e verificare le competenze dei professionisti incaricabili (vedi DPO).
- nel caso in cui vengano richiesti nominativi nella platea degli iscritti il consiglio dell'Ordine ha adottato la regola che prevede l'astensione dei consiglieri dall'offerta della propria disponibilità, con contestuale richiesta, a mezzo circolare, della disponibilità degli iscritti, con conseguente trasmissione dell'elenco al richiedente.



FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

L'art. 11 della Legge professionale forense impone agli avvocati l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale ed il CNF, con il Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 entrato in vigore il 1° gennaio 2015, ne ha disciplinato le modalità e le condizioni.

In tale ambito, seguendo le indicazioni dell'ANAC, è possibile individuare gli eventi maggiormente a rischio corruzione tra:

- esame e valutazione delle offerte formative, accreditamento di eventi formativi e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.
- la vigilanza sul regolare svolgimento della formazione, il riconoscimento di cause di esonero.

Possibili eventi rischiosi

- alterazioni documentali volte a favorire l'accREDITamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.

Possibili misure

- controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli ordini e collegi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;
- controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

Si noti che la materia della formazione continua, che costituisce un obbligo deontologico per ciascuno degli iscritti, è regolamentata da specifiche norme ed inoltre, deve osservarsi come la realtà specifica dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo è attualmente caratterizzata da una pressoché totale autonomia nell'organizzazione degli eventi formativi, cui consegue un accREDITamento delle attività solo laddove ampiamente verificate dai membri del Consiglio e dai referenti per la formazione. Inoltre, l'attuale progetto formativo è spesso interessato dalla collaborazione dell'Università degli Studi di Torino, sede di Cuneo.

Per quanto concerne le cause di esonero, trattandosi di cause preventivamente indicate nel regolamento del CNF n. 6/2014, il rischio di corruzione è ampiamente ridotto. Gli iscritti all'albo vengono sottoposti a controlli sul corretto adempimento formativo dovendo dar seguito a segnalazioni di natura disciplinare in caso di esito negativo.

RILASCIO DI PARERI DI CONGRUITÀ

Tra i compiti demandati al Consiglio vi è il rilascio di pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti (lett. 1 art. 29 comma 1 Legge 247/2012). L'emissione di parere di congruità ricorda l'Autorità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa ed in quanto tale necessita delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Secondo l'ANAC, il fenomeno corruttivo è ravvisabile principalmente nell'incertezza dei criteri di quantificazione e nell'errata esecuzione dell'istruttoria volta a favorire l'interesse del professionista e nella possibilità di valutazione erronea dei fatti e dei documenti. Sui criteri di quantificazione lo strumento principale è il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense" (Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55 così come modificato dal D.M. 37/2018 e D.M. 147/2022). Tali criteri di quantificazione trovano applicazione nel procedimento di emissione di un parere; l'attività dell'Ordine si limita infatti a verificare la corretta applicazione di tali parametri ministeriali. È invece da escludersi la possibilità di richiedere al Consiglio una liquidazione ogni qualvolta le parti abbiano convenuto per iscritto un compenso. Si ricorda inoltre che, con la modifica dell'art. 13 della Legge Professionale Forense, l'avvocato è tenuto a comunicare in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione; tale previsione dovrebbe ridurre ulteriormente l'intervento del Consiglio.

Nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli Ordini o collegi territoriali, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure preventive":

Possibili eventi rischiosi

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Possibili misure suggerite dall'ANAC:

- adozione di un regolamento interno in coerenza con la Legge n. 241/1990 che disciplini la previsione di:
 - a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità;
 - b) modalità di funzionamento delle Commissioni;
- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

L'Ordine degli Avvocati di Cuneo ha predisposto un'apposita commissione: adibita alla liquidazione dei compensi degli avvocati con l'espressione del parere di congruità della parcella. Detto compito si svolge attraverso l'applicazione del D.M. 55/2014 e s. m. e i..

Ci si riserva, in ogni caso, di analizzare e sviluppare ulteriormente tale area di rischio in conformità alla normativa.

SEZIONE DUE

LA TRASPARENZA

1. INTRODUZIONE E FONTI NORMATIVE

Il D.lgs. 33/2013 recante misure in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" così come modificato dal d.lgs. 97 del 2016 prevede l'adozione di una sezione dedicata alla trasparenza e all'integrità, che stabilisca quanto previsto al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura della integrità.

La sezione deve definire le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. L'Ordine, in qualità di Ente pubblico non economico indipendente predispone la sezione denominata "La Trasparenza" con riguardo alle specificità organizzative proprie e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

L'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, rinnovato e riformato in larga parte dal D.Lgs. n. 97/2016 prevede, infatti, che "la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di un'apposita Sezione denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".

Gli obiettivi, quindi, in materia di trasparenza sono:

- a) la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità dei destinatari del piano;
- b) permettere l'accessibilità dei dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione del Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013, la Delibera n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC) e le Delibere n. 50/2013, n. 141/2018, n. 141/2019 e n. 777/2021 dell'ANAC nonché il Codice Etico del Consiglio.

Si precisa che è stato altresì consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132).

2. CONTENUTI

Gli obiettivi sopracitati vengono realizzati attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei dati riguardanti le principali attività dell'Ordine e la cui pubblicazione obbligatoria è prevista dal d.lgs. 33/2013, successive modificazioni e/o integrazioni, ovvero indicata dall'Autorità nazionale anticorruzione nelle Delibere numero 141 del 21 febbraio 2018 numero 141 del 27 febbraio 2019 e n. 777 del 24 novembre 2021 in ordine alla semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali.

Come già precisato, l'Ordine non è tenuto a dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione (cd. OIV), e le attività sugli obblighi di pubblicazione potranno essere svolte dal RPCT di concerto con il Professionista:

In particolare l'ANAC individua i seguenti obblighi di pubblicazione:

1. Organizzazione dell'Ordine Professionale (art. 13 lettera c) e d));
2. Consulenti e collaboratori (art. 15);
3. Personale (art. 16);
4. Personale incarichi conferiti o autorizzati (art. 18);
5. Bandi di concorso (art. 19);
6. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 -27);
7. Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30);
8. Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31);
9. Altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 10);
10. Altri contenuti - Registro degli accessi (linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016);
11. Performance (art. 20);
12. Provvedimenti (art. 23);
13. Bilanci (art. 29);
14. Servizi erogati (art. 32);
15. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35);
16. Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4 bis, 33, 36 e 41)
17. Opere pubbliche (art. 38);
18. Pianificazione e governo del territorio (art. 39);
19. Informazioni ambientali (art. 40);
20. Dati concernenti i Consiglieri (art. 14)
21. Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22);
- 22 . Responsabile Protezione dei dati - regolamento UE/2016/679.
23. Interventi straordinari e di emergenza



Di seguito i contenuti delle singole sotto-sezioni con la previsione delle tempistiche di aggiornamento (in parentesi l'articolo di riferimento del D.Lgs. n. 33/2013).
La sezione verrà ulteriormente aggiornata conformemente a quanto previsto nel presente piano a decorrere da sessanta giorni dall'approvazione.

1. Organizzazione dell'Ordine (art. 13 lettera c), d))

In questa sezione si danno informazioni in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione mediante la tabella riportato al seguente LINK:
<https://www.ordineavvocaticuneo.it/lordine/composizione-del-consiglio/>

Inoltre, vengono indicati al link sottostante, i contatti e i recapiti a cui il cittadino può rivolgersi:

2. Consulenti e collaboratori (art. 15)

Nella presente sezione: LINK:
<https://www.ordineavvocaticuneo.it/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/>

vengono riportati i nominativi con gli estremi dell'atto di riferimento e i C.V. dei consulenti e dei collaboratori con l'indicazione dell'attività svolta per il Consiglio ed il costo annuo relativo all'anno 2022.

Inoltre, vengono indicati i fornitori di beni/servizi che hanno intrattenuti rapporti con l'Ordine, con l'indicazione della fornitura/servizio reso e del costo annuale.

La sezione viene aggiornata con cadenza annuale.

3. Personale (art. 16)

La presente sezione contiene la dotazione organica del Consiglio alla data del 31/12/2022, la statistica sulle ore lavorate e di assenza ed il costo raggruppato per le diverse qualifiche relativamente all'anno 2022 di tutto il personale; inoltre è pubblicata la pianta organica alla data di approvazione del piano. -

La sezione: al LINK: <https://www.ordineavvocaticuneo.it/amministrazione-trasparente/personale/> viene aggiornata tempestivamente a decorrere da eventuali mutamenti della dotazione organica e comunque almeno con cadenza annuale.

4. Personale incarichi conferiti o autorizzati (art. 18)

L'Ordine non ha conferito incarichi esterni ai dipendenti

5. Bandi di concorso (art. 19)

Questa sezione contiene la pubblicazione dei bandi che l'Ordine ha emanato con la relativa documentazione.

La sezione verrà aggiornata laddove il Consiglio pubblicherà dei bandi di concorso
LINK <https://www.ordineavvocaticuneo.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/>

6. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)

In questa sezione sono riportati gli atti di concessione, le sovvenzioni ed i contributi che l'Ordine ha erogato con le relative cifre e l'elenco dei soggetti beneficiari.

La sezione: LINK <https://www.ordineavvocaticuneo.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/> viene aggiornata con cadenza annuale.

7. Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30)

Per le informazioni relative alla gestione del patrimonio dell'Ordine si pubblica, nella presente sezione, l'ultimo bilancio di esercizio approvato che è riferito all'anno LINK <https://www.ordineavvocaticuneo.it/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-del-patrimonio/>.

La sezione viene aggiornata con cadenza annuale.

8. Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)

Come anticipato, la Legge professionale forense prevede la costituzione del Collegio dei Revisori composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale (ex art. 31).

Nella presente sezione è possibile verificare i nominativi dei Revisori in carica, visionare i loro CV pervenuti e le dichiarazioni ex D.lgs. 39/2013. Si ricorda che i componenti non percepiscono compensi per l'attività svolta vedi art. 13 lettera d) del seguente piano.

La sezione verrà aggiornata tempestivamente a decorrere da eventuali mutamenti della composizione del Collegio. LINK:

<https://www.ordineavvocaticuneo.it/amministrazione-trasparente/controlli-e-rilievi-sullamministrazione/>

9. Altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 10).

Nella presente sezione è possibile visionare il PTPCT vigente.

La sezione verrà aggiornata con cadenza annuale ed ogni qualvolta il Consiglio approverà un nuovo PTPCT.

10. Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016).

In questa sezione è possibile trovare la modulistica per effettuare un accesso agli atti ed è inoltre pubblicato il registro degli accessi.

La sezione verrà aggiornata con cadenza annuale.

11. Performance (art.20)

Non applicabilità (delibera ANAC 777/2021)

12. Bilanci (art. 29)

Nella presente sezione si possono trovare il bilancio consuntivo dell'anno 2021 ed il preventivo 2022 e la relazione del Tesoriere. Per ulteriore documentazione e per lo storico degli anni precedenti si rimanda all'apposita sezione del sito:

LINK: <https://www.ordineavvocaticuneo.it/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-del-patrimonio/>

La sezione è aggiornata con cadenza annuale.

14. Servizi erogati (art. 32)

Nella sezione: LINK: <https://www.ordineavvocaticuneo.it/servizi-per-il-cittadino/> viene riportato l'elenco dei servizi forniti dall'Ordine per gli utenti esterni.

15. Procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35);

Non vi sono stati procedimenti amministrativi a seguito dei controlli e all'acquisizione fatta.

16. Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4 bis, 33, 36 e 41)

Si segnala che l'Ordine degli Avvocati di Cuneo ha aderito alla piattaforma PAGOPA secondo quanto previsto dalla Linee Guida per l'effettuazione di pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi, pubblicate dall'Agenzia per l'Italia Digitale in data 7 febbraio 2014 ed in ottemperanza all'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. Nell'apposita sezione del sito è possibile trovare ulteriori informazioni.

Si indica solo in via residuale il codice IBAN per effettuare pagamenti in favore dell'ente che è : IBAN: IT09Z0306910213100000002669

Si pubblica il rendiconto analitico relativo all'ultimo esercizio.

La sezione verrà aggiornata tempestivamente nel caso di mutamenti delle informazioni in essa contenute.

17. Opere pubbliche (art. 38)

Non applicabilità (delibera ANAC 777/2021)

18. Pianificazione e governo del territorio

Non applicabilità (delibera ANAC 777/2021)

19. Informazioni ambientali (art. 40)

Non applicabilità (delibera ANAC 777/2021)

20. Dati concernenti i Consiglieri (art. 14)

La sezione contiene i nominativi dei consiglieri in carica.

Si ricorda che tutte le cariche che compongono l'Ordine o gli organismi ad esso collegati non sono retribuite. Non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta (anche se ricoprono cariche): i Consiglieri dell'Ordine, i componenti del CPO, i



componenti del Consiglio Direttivo dell'ODM, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

La sezione verrà aggiornata tempestivamente a decorrere da eventuali mutamenti della composizione del Consiglio.

21. Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22)

Nella sezione vengono indicati, con lo strumento della tabella, gli enti con la relativa quota di partecipazione posseduta dall'Ordine, il valore attualizzato della partecipazione, l'eventuale finanziamento corrisposto dal Consiglio.

La sezione verrà aggiornata con cadenza annuale.

22 . Responsabile Protezione dei dati - regolamento UE/2016/679

Nella sezione si riportano i dati del Responsabile DPO in carica.

La sezione verrà aggiornata tempestivamente a decorrere dal mutamento del soggetto che ricopre la carica.

23. Interventi straordinari e di emergenza

Nell'anno non sono stati effettuati interventi.

3. ACCESSO CIVICO, GENERALIZZATO E DOCUMENTALE

Fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme speciali, dagli art. 24 e seguenti della Legge n. 241/1990 e regolamentato dal DPR n. 184/2006. Con l'emanazione del D. Lgs. 33/2013 è stato introdotto l'accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati dalle pubbliche amministrazioni sui loro siti istituzionali. Il D.Lgs. n. 97/2016, modificando il D. Lgs. 33/2013, ha infine introdotto l'accesso civico generalizzato. L'ANAC con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha emanato le "linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013".

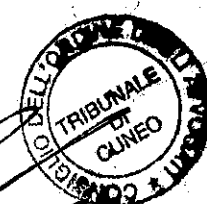
Dal quadro normativo è pertanto possibile distinguere tre differenti tipologie di accesso:

- accesso documentale: l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990;
- accesso civico: l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, rivolto ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione;
- accesso generalizzato: l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.

IL CONSIGLIERE DELEGATO



(AV. ANTONIO BELLU)



TRIBUNALE
DI
CUNEO